



COMUNE di BERGEGGI

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE*

DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 09.04.2008

Modificato con Deliberazione C.C. n. 29 del 12/11/2008

Modificato con Deliberazione C.C. n. 19 del 28/05/2016

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 03
Art. 2 - OGGETTO DEL CANONE	pag. 03
Art. 3 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	pag. 03
Art. 4 – OCCUPAZIONI D’URGENZA	pag. 03
Art. 5 – OCCUPAZIONI ABUSIVE	pag. 04
Art. 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	pag. 04
Art. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	pag. 05
Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE	pag. 06
Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	pag. 06
Art. 10- DECADENZA DELLA CONCESSIONE	pag. 07
Art. 11 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	pag. 07
Art. 12 - RINUNCIA	pag. 07
Art. 13 - SUBENTRO	pag. 07
Art. 14 – RINNOVO E PROROGA	pag. 08
Art. 15 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pag. 08
Art. 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE	pag. 08
Art. 17 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE	pag. 08
Art. 18 – DISCIPLINA DEL CANONE E TARIFFE	pag. 08
Art. 19 – PASSI CARRABILI	pag. 09
Art. 20 – OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	pag. 09
Art. 21 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	pag. 10
Art. 22 – ESENZIONI	pag. 10
Art. 23 – VERSAMENTO DEL CANONE	pag. 11
Art. 24 – ELEMENTI INCIDENTI NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’OCCUPAZIONE	pag. 11
Art. 25 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE	pag. 11
Art. 26 – SANZIONI	pag. 11
Art. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag. 12
Art. 28 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 12

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone, conformemente ai principi contenuti nelle vigenti disposizioni di legge ed in particolare negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni per le occupazioni medesime, nonché la misura della tariffa, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione del canone, le esclusioni, le agevolazioni e le sanzioni.

Art. 2 - OGGETTO DEL CANONE.

1. Sono soggette al canone di occupazione del suolo pubblico le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo.

3. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune: dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni si distinguono in permanenti, temporanee e d'urgenza.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, d'impianti ed arredi. Si considerano temporanee le occupazioni prive del carattere di stabilità e di durata inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, d'impianti ed arredi.

3. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree di cui all'art. 2, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 4 - OCCUPAZIONI DI URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di pericolo o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 5 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì considerate abusive:

- a) le occupazioni difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione;
- b) quelle che si protraggono oltre il termine derivante da tale provvedimento, salvo proroga o rinnovo;
- c) quelle comunque effettuate in caso di revoca o estinzione dell'autorizzazione;
- d) quelle che siano effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone, dovuto ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente, previa contestazione delle relative violazioni, oltre al recupero integrale del canone e delle sanzioni amministrative conseguenti, dispone la rimozione dei materiali e la messa in pristino dei suoli, degli spazi e dei beni pubblici. A tal fine verrà assegnato ai responsabili dell'occupazione abusiva un congruo termine per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, si procederà d'ufficio, con conseguente addebito delle spese. E' fatta salva la possibilità per l'occupante abusivo di non procedere alla riduzione in pristino, qualora si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, mediante presentazione dell'istanza di concessione e pagamento del relativo canone.

3. Resta ferma ogni responsabilità dell'occupante per i danni o le molestie arrecati a terzi per effetto dell'occupazione abusiva.

4. Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi del presente regolamento.

Art. 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune.

2. La domanda di concessione, redatta in carta legale sull'apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- d) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- e) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere consegnata personalmente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione, in caso di occupazione permanente, ed almeno sette giorni prima, in caso di occupazione temporanea e deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa necessaria.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

Art. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le istanze di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono assegnate per l'istruttoria e la definizione delle stesse:

- a) per le occupazioni permanenti all' Ufficio Tributi.
- b) per le occupazioni temporanee e d'urgenza all'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni per il rilascio di concessioni per occupazioni permanenti, e di 10 giorni per il rilascio di concessioni per occupazioni temporanee, con decorrenza dalla data di assunzione delle domande al protocollo generale dell'Ente.

3. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata, il responsabile del procedimento, entro 15 giorni, nell'ipotesi di occupazione permanente, ovvero entro 5 giorni, nell'ipotesi di occupazione temporanea, trasmette all'interessato apposita richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità ed incompletezza. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di assunzione al protocollo generale dell'Ente della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio competente.

4. Nel caso in cui si rendesse necessaria, per il rilascio delle concessioni di cui sopra, l'effettuazione di pratiche presso l'Ufficio Tecnico e/o presso l'Ufficio di Polizia Municipale, il responsabile del procedimento potrà sospendere la pratica per il rilascio della concessione per il periodo necessario.

5. Il provvedimento di concessione è rilasciato previo versamento da parte dei richiedenti dei seguenti oneri: marca da bollo, eventuali spese di sopralluogo, spese per il rilascio del cartello passo carrabile.

6. L'atto di concessione deve contenere:

- a) le generalità, la residenza ed il domicilio del concessionari;
- b) l'ubicazione e l'ampiezza dello spazio concesso;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, l'eventuale fascia oraria dell'occupazione;
- d) la destinazione d'uso;
- e) le eventuali condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- f) l'obbligo di corrispondere il canone e gli altri obblighi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

7. La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29, come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio tecnico comunale;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse al rispetto delle quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

8. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condòmino o dei condòmini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

9. In caso di diniego del rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

10. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Comune ha la facoltà di prescrivere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo a garanzia dell'eventuale risarcimento, per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivarne danni alla proprietà comunale o a terzi od in particolari circostanze che lo giustifichino. L'importo della cauzione dovrà essere rapportata alla superficie occupata e sarà stabilito dall' Ufficio competente.

2. La cauzione non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento Amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 gg. Dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell' occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
- b) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- c) non adibire l'area occupata ad un uso diverso da quello autorizzato.

3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

4. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza vi provvederà il Comune con addebito delle relative spese al soggetto beneficiario.

5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art 10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del suolo o spazio pubblico concesso;

- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione secondo quanto stabilito nell'atto stesso, senza mancato motivo;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario, qualora non avvenga entro i termini indicati nell'avviso di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 11 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto scritto e motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione o la revoca non danno diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo limitatamente alla quota riferita al periodo successivo alla data della revoca stessa.

Art. 12 - RINUNCIA.

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire all'Ufficio competente a mezzo raccomandata, almeno 30 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione dei canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia ha effetto, anche ai fini del rimborso, dal quinto giorno successivo alla sua data di presentazione all'Ufficio.

4. Il rimborso, nell'ipotesi in cui esso spetti, verrà operato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.

Art. 13 - SUBENTRO.

1. Chiunque intenda subentrare in una concessione già in essere deve inoltrare, all'Ufficio competente al rilascio della concessione, apposita domanda in carta legale sul modello predisposto dal Comune, specificando il titolo in forza del quale si richiede il subentro.

2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare il titolo al subingresso.

Art. 14 – RINNOVO E PROROGA

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono da intendersi rinnovati di anno in anno, previo puntuale pagamento del canone nei termini previsti dall'art. 24.

2. I provvedimenti di concessione relativi ad occupazioni temporanee possono essere prorogati, previa istanza dell'interessato da produrre, con le stesse modalità e nelle stesse forme previste per la domanda originaria, almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione

Art. 15 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche l'autorizzazione relativa all'occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta al Comune contestualmente all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale, ed ha la medesima durata di quest'ultima.

Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE.

1. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Bergeggi sono classificate in due categorie, secondo la classificazione già effettuata con delibera di G.C. n. 218 del 02.07.1994, ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e successiva modifica adottata con delibera G.C. n. 47 del 30.04.2004.

Art. 17 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 16 sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dalla Giunta comunale.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

- 50 per cento sino a 100 mq
- 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq
- 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

5. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa

6. Alla tariffa deliberata per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizia si applica una riduzione pari al 50% in caso di interventi di recupero facciate ricadenti nella perimetrazione indicata dal PROGETTO COLORE approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 19.07.2006;

7. La tariffa deliberata per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono i loro prodotti viene ridotta della quota pari al 50% in caso di convenzione.

8. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo Comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, è pari a **€ 0,77=** per utente

9. Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare al Comune, entro il 15 Gennaio di ciascun anno, il numero degli utenti di propria pertinenza al 31 Dicembre.

10. In ogni caso la misura del canone annua non può essere inferiore a **€ 516,46 =**. La medesima misura di **€ 516,46=** è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 7, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

11. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui ai commi 7 e 9, per le applicazioni successive alla prima, detto onere è determinato sulla base della tariffa per l'occupazione di sottosuolo e soprassuolo

Art. 18 – DISCIPLINA DEL CANONE E TARIFFE.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

3. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, è applicato nelle stesse modalità previste nel comma 1 del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzioni, posa di cavi e condutture, ecc..), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

Art. 21 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

2. Qualora i soggetti di cui sopra siano una pluralità, gli stessi sono obbligati in solido al pagamento del canone.

Art. 22 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti non commerciali per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

c) le occupazioni effettuate mediante le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) i parcheggi riservati a portatori di handicap;

i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;

l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

m) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati

n) le occupazioni di suolo/sottosuolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 23 - VERSAMENTO DEL CANONE.

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone deve essere effettuato, al momento del ritiro dell'atto di concessione, per la prima annualità, mentre per le successive annualità il pagamento del canone deve essere effettuato **entro il 30 aprile** di ciascun anno.

2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune.

4. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro **5,00**.

Art. 24 - ELEMENTI INCIDENTI NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE
--

1. L'incidenza degli elementi dell'occupazione, indicati nella lettera c) del 2° comma dell' art. 63 dei D.Lgs 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell' area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nell'allegato A) che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 25 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

1. Il Comune provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone da parte del concessionario, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi contenenti indicazione dell'importo dovuto a titolo di canone, nonché degli interessi dovuti a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione al pagamento, determinati secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali, e delle sanzioni determinate in base all'art. 26 del presente Regolamento.

2. La notifica dei predetti avvisi deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di scadenza della relativa obbligazione.

3. Per le occupazioni abusive l'atto di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.

6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate al soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali.

Art. 26 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni abusive sono punite con una sanzione amministrativa non inferiore all'ammontare del canone e non superiore al doppio della stesso.

Art. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. CATEGORIE

A. CATEGORIA I: CENTROBITATO	1,00
B. CATEGORIA II: ZONA LIMITROFA	0,90

2. VALORE

A. AREE DI PARCHEGGIO limitate ad ore	3,00
B. STRADE, VIE E PIAZZE di particolare valore economico	1,50
C. RESIDUE ZONE DEL TERRITORIO	1,00

3. SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ E MODALITÀ DI OCCUPAZIONE

A. Occupazione con allocazione stabile di struttura e impianti fissi	1,00
B. Occupazione di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
C. Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
D. Occupazione per passi carrabili	0,50
E. Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburante	0,30
F. Occupazioni soprastanti il suolo (proiezioni) con tende e simili	0,30
G. Occupazioni soprastanti il suolo con condutture, impianti ecc.	1,00
H. Occupazioni sottostante il suolo	1,00
I. Occupazioni con manifestazioni culturali, politiche, ricreative e sportive	0,20

4. NATURA DELL'ATTIVITÀ

A. Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,00
B. Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazione permanente)	0,40
C. Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti	1,00
D. Spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
E. Edilizia	1,00
F. Distributori di carburanti	0,50
G. Erogazione di pubblici servizi a rete	1,00
H. Altri usi	1,00